



**REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUUV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 250/2021

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la realizzazione di una strada silvopastorale in località Lama del Porzel, in Comune di Alpago (BL).
Pratica n. 4881

Codice SITI NATURA 2000: ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTE l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018" e le successive ordinanze integrative (O.C.D.P.C. n. 559/2018, n. 560/2018, n. 601/2019, n. 696/2020);

VISTA la D.G.R. n. 7 del 05.01.2018 ad oggetto "Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale - DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017", comprensiva degli esiti della valutazione di incidenza sulle modalità colturali indicate;

VISTO e PRESO ATTO di quanto trasmesso dall'Amministrazione del comune di Alpago (BL) in merito al procedimento SUAP - Conferenza di servizi decisoria (ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990) per la realizzazione di una strada silvopastorale in località lama del Porzel e dei successivi riscontri nell'ambito delle attività di monitoraggio "ex art. 17 della Direttiva 92/43/Cee" di cui al par. 4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che l'Autorità regionale per la valutazione di incidenza effettua la valutazione di incidenza nei casi previsti dal par. 3.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017 (tra cui quello per il quale sono previste misure compensazione di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), fermo restando le competenze autorizzative previste dal regime specifico per l'opera che sono incardinate nell'Amministrazione comunale;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si esplica secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza (comprensiva del formulario per le misure di compensazione), redatta dal dott. for. Giampaolo DE MARCH e dal dott. for. Marta VILLA, per conto di dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (ex Veneto Agricoltura) e trasmessa da



- questo ente con nota prot. 25505 del 09/11/2021 (acquisita al prot. reg. con n. 529235 del 11/11/2021);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per la realizzazione ex novo di una strada forestale tra le località Lama del Porzel e Val Fonda nel bosco del Cansiglio (viabilità cieca) a servizio di una vasta superficie forestale attualmente priva di viabilità forestale (consentendo quindi di asservire per fini selvicolturali le particelle assestamentali nn. 52/1, 52/3, 53/3, 55/6, 56/4 del relativo Piano di Riassetto della Proprietà Silvo Pastorale da cui discenderebbe un prelievo di oltre 12.500 mc di legname nel periodo 2019 -2030 in un'area di circa 225 ettari);
- PRESO ATTO che la strada forestale in argomento si caratterizza per una lunghezza pari a circa 4,48 km (larghezza media di 3,50 m più 0,50 m di banchina o eventuale cunetta nei tratti in trincea);
- PRESO ATTO che in affiancamento alla strada forestale saranno realizzate tre piazzole per il deposito del legname (funzionali all'inversione di marcia dei mezzi) e sei piazzole di scambio e stazionamento delle macchine forestali;
- PRESO ATTO che al fine di migliorare la portanza e l'aderenza del fondo stradale è l'apporto di materiale arido di cava ("tout venant"), a cui verrà aggiunto parte di materiale idoneo proveniente dagli scavi, per l'esecuzione della massicciata (strato portante e d'usura superficiale) e che altresì è prevista la ricomposizione morfologica delle scarpate, con relativo inerbimento;
- PRESO ATTO che la strada forestale in argomento si caratterizzerà anche di canalette in cls per lo smaltimento delle acque meteoriche e, inoltre, in corrispondenza dell'attraversamento di alcune vallecole di tubazione in polietilene;
- PRESO ATTO che per l'esecuzione dei lavori sia necessaria una larghezza di 8-10 m che richiede a sua volta il taglio del soprassuolo su una fascia di terreno di 12-14 m;
- PRESO ATTO che la durata stimata per l'esecuzione dei lavori è pari a circa 6 mesi non continuativi (suddivisi in due annualità e con sospensione nel periodo aprile-luglio);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta le seguenti precauzioni progettuali: limitazione delle attività lavorative alla fase diurna; realizzazione delle aree temporanee di deposito di cantiere in superfici già alterate del cantiere stesso (piazzole in costruzione e sede stradale; l'utilizzo di fieno proveniente dai prati locali per il rinverdimento delle scarpate e delle superfici a vario titolo interferite dal progetto; sospensione del taglio della vegetazione arborea nel periodo compreso tra marzo e luglio;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, rispetto a quanto sopra, sono assimilabili a precauzioni ai sensi della vigente disciplina quelle in cui è evidente un'effettiva ed un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce e che, in ragione del dettaglio espresso, solo alcune di quelle precauzioni soddisfano i predetti requisiti;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che per la completa efficacia ed operatività della variante stradale non sono risultati e né risultano necessari ulteriori piani o progetti;
- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali e quanto concernente allo sfruttamento forestale dell'area) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: A10 "Sistemazione - ristrutturazione fondiaria", B02.02 "Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", G01.02 "Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", G01.03 "Attività con veicoli motorizzati", G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", G05.11 "Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", J03.02 "Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta parzialmente espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree



- coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che per i suddetti fattori non risulta espressa la correlazione con le precauzioni progettuali sopra definite e che la misura dei parametri che descrivono il fattore non esprime l'attenuazione attesa in conseguenza dell'attuazione della precauzione progettuale;
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H06.01.01 e H04.03 la misura risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che nella determinazione dell'area di influenza si ricorre inoltre al principio di precauzione ricorrendo alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: D01.03 "Parcheggi e aree di sosta" [in riferimento alle piazzole], E04.01 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli" [in riferimento alla ricomposizione morfologica delle aree attraversate dalla strada forestale], H01.05 "Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad attività agricole e forestali" [in riferimento alla fase di esercizio], H02.06 "Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività agricole e forestali" [in riferimento alla fase di esercizio];
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sono ammesse attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per H06.01.01 (per un'estensione di circa 250 m dalla sorgente emissiva lungo il tracciato della strada forestale);
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO che, rispetto all'area di massima influenza definita nello studio esaminato, non sono stati riconosciuti possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi (di cui comunque sussiste una specifica autorizzazione) rispetto alle tempistiche di realizzazione;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, la strada forestale si realizza interamente all'interno del sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio";
- CONSIDERATO che i predetti siti della rete Natura 2000 sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento, per l'area in esame, non riconosce una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (D.G.R. n. 4240/2018) e che pertanto non si è dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presente all'interno dell'area di analisi, e vulnerabile (ricorrendo tuttavia a metodi di previsione soggettivi), il seguente habitat di interesse comunitario: 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*";
- RISCONTRATO che, rispetto la vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (approvata con D.G.R. n. 4240/08), la strada forestale si sviluppa all'interno di superfici attribuite all'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi, e vulnerabili (ricorrendo tuttavia a metodi di previsione soggettivi), le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Lucanus cervus*, *Salamandra atra*, *Bombina variegata*, *Pernis apivorus*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Strix uralensis*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Barbastella barbastellus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Myotis emarginatus*, *Eptesicus serotinus*, *Myotis*



- mystacinus, Nyctalus leisleri, Canis lupus, Felis silvestris, Hypsugo savii;*
- PRESO ATTO che la caratterizzazione delle specie di interesse comunitario è stata effettuata prevalentemente rispetto alle caratteristiche degli ambienti in cui è possibile rinvenire le popolazioni di tali specie;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario non è stata effettuata conformemente alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima fornita del relativo grado di conservazione non chiarisce, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, le condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, sono state fornite per le specie di interesse comunitario le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "31142 - Faggeta montana tipica esalpica", "31143 - Faggeta montana tipica esomesalpica", "31215 - Abieteto esomesalpico montano", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi" nella revisione del 2018 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area interessata dalla realizzazione delle opere in argomento dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Buxbaumia viridis, Vertigo angustior, Cerambyx cerdo, Parnassius mnemosyne, Euplagia quadripunctaria, Salamandra atra, Bombina variegata, Bufo viridis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Pernis apivorus, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius, Nyctalus leisleri, Barbastella barbastellus, Canis lupus, Felis silvestris;*
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con le condizioni previste dall'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con le condizioni previste dall'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO che lo studio in esame riconosce il diretto coinvolgimento di superfici dell'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*" (per la riduzione permanente a causa del sedime della strada forestale di circa 2,7 ettari);
- CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione della nuova strada forestale, alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno la sussistenza del divieto di cui agli artt. 204, 276, 280 dell'allegato A alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dalle DD.G.R. n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con le condizioni previste dall'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa,



- e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con le condizioni previste dall'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che per la realizzazione della strada forestale in argomento saranno realizzati interventi di rimozione del soprassuolo (anche forestale), di riprofilatura del terreno (mediante sterri e riporti) e di rinforzamento della portanza del sedime in corrispondenza di superfici attribuite all'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*" (coinvolgendone complessivamente una porzione di circa 6,3 ettari);
- PRESO ATTO che, per gli interventi sopra descritti, non è escluso il verificarsi di una perturbazione per le seguenti specie: *Salamandra atra*, *Bombina variegata*;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento riconosce per il suddetto habitat di interesse comunitario la sussistenza di una bassa incidenza significativa negativa e che rispetto alle predette specie non viene riconosciuta una variazione dell'idoneità ambientale degli ambienti;
- CONSIDERATO che la valutazione sulla significatività delle incidenze riportata nello studio per la valutazione di incidenza in argomento, ancorché riferita a metodi numerici (non derivanti dall'applicazione di modelli scientifici accreditati per la variazione del grado di conservazione), corrisponde ad un giudizio di tipo esperto;
- RITENUTO che, per la tipologia e le caratteristiche dell'incidenza e per il grado di conservazione dell'habitat, sussista un'incidenza significativa negativa in ragione del cambiamento sfavorevole del grado di conservazione nella singola patch di appartenenza;
- CONSIDERATO che la realizzazione della strada forestale in ambito boscato comporta, tuttavia, la riduzione e la frammentazione di ambienti per i quali è riconoscibile la sussistenza di una condizione di idoneità anche per le seguenti specie di interesse comunitario: *Buxbaumia viridis*, *Cerambyx cerdo*, *Salamandra atra*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*;
- CONSIDERATO e RITENUTO che la realizzazione delle opere in argomento comportino effetti negativi nei confronti delle predette specie di interesse comunitario qualora si determinino variazioni strutturali (nelle componenti biotiche e abiotiche) e funzionali agli ambienti frequentati da tali specie presenti all'interno dell'ambito di influenza;
- RITENUTO che per quanto sopra, al fine dell'integrità del sito della rete Natura 2000 coinvolto e con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, siano attuati interventi di miglioramento ambientale, anche in aree non ricadenti nell'ambito di influenza, degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le predette specie;
- RITENUTO che i suddetti interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente identificati (in un pertinente elaborato) rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e che la relativa attuazione sia documentata e verificata, anche in termini di efficacia sulla base del monitoraggio faunistico proposto e comprensivo delle aree di "bianco", da personale qualificato con esperienza specifica in campo biologico, naturalistico, ambientale;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per la tipologia e le caratteristiche dell'incidenza e per il grado di conservazione e relativa ecologia dell'habitat di interesse comunitario coinvolto, sussista un'incidenza significativa negativa e che, in ragione dell'entità del deterioramento nella singola patch di appartenenza, questa debba essere riferita ad un livello medio;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale degli elementi attribuibili al paragrafo 3.4 della selezione preliminare;
- DATO ATTO che, in ragione del predetto riconoscimento dell'incidenza significativa negativa, risulti necessario l'assolvimento della valutazione di incidenza secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento considera quali soluzioni alternative quella relativa alla modalità di esbosco che non comporta la realizzazione della strada forestale e quella relativa all'alternativa di tracciato stradale;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento propone una disamina comparativa con la soluzione alternativa di tracciato, che tuttavia comporterebbe un aggravio dell'incidenza sull'habitat di interesse comunitario, e che le criticità sotto il profilo della gestione selvicolturale del bosco né vincolano lo sviluppo pianialtimetrico;
- RISCONTRATO che non vi sono evidenze di soluzioni comportanti una complessiva minor incidenza significativa negativa a carico dell'habitat di interesse comunitario del sito della rete Natura 2000 coinvolto, anche rispetto ai relativi obiettivi di conservazione, e che pertanto l'incidenza significativa negativa è da intendersi confermata anche nell'entità;
- DATO ATTO che per gli elementi di cui permane l'incidenza vanno identificate, qualora possibili, le misure di



- mitigazione finalizzate a minimizzare o cancellare gli effetti negativi;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento non dà evidenza dell'assunzione di misure di mitigazione in fase di realizzazione delle opere tali da contrastare le cause comportanti l'incidenza significativa negativa riconosciuta;
- DATO ATTO che, rispetto ai predetti habitat di interesse comunitario, permangono le incidenze significative negative sopra riconosciute e che ciò implica la definizione di specifiche misure di compensazione, ammissibili solamente qualora vi siano legittimati motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- ATTESO che tali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono riferirsi a situazioni in cui l'istanza risulta indispensabile per i seguenti casi:
1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
 2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
 3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018, con riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 8/11/2018 e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018, la strada forestale in questione è stata assunta nel Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019 e iscritta nel quadro degli interventi con finalità di "recupero degli schianti e gestione del territorio" e per evitare danni futuri al bosco dovuti a carenze di interventi selvicolturali;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore per la realizzazione delle opere previste nel Piano degli Interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, con specifica nota, ha riconosciuto la sussistenza dei imperativi motivi di rilevante interesse pubblico;
- DATO ATTO di quanto previsto dall'OCDPC n. 558/2018 agli artt. 4, comma 1, e 12, comma 12, rispetto alle viabilità forestale di cantiere funzionale all'accesso e alla penetrazione nelle aree interessate degli operatori boschivi e alle macchine forestali necessari alla effettuazione delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto all'imposto;
- ATTESO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico siano esplicitabili con particolare riferimento al requisito di rilevanza dell'interesse pubblico (nel rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce) e al requisito di lungo termine dell'orizzonte temporale dell'interesse pubblico;
- PRESO ATTO che nello studio per la valutazione di incidenza è stata fornita indicazione sulla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- RITENUTO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, qualora fondati sulle ragioni sopra riconosciute, siano da riferirsi al quadro di azioni o politiche volte a tutelare i valori fondamentali per la vita dei cittadini (sanità, sicurezza, ambiente);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento riporta le compensazioni per le incidenze significative negative per l'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*" e che queste sono finalizzate al miglioramento del grado di conservazione dell'habitat in parola all'interno delle particelle forestali 55/6 e 55/2 rientranti nell'area di esbosco previsto per la realizzazione della strada forestale;
- PRESO ATTO che la misura compensativa coinvolgerà una superficie forestale di circa 28,6 ettari e che comporta le seguenti azioni: l'apertura di radure (mediante sgombero di superfici di schianto della tempesta "VAIA" ovvero mediante la realizzazione di tagli di buche) di forma irregolare e dimensioni massima di 2000 mq con densità di 1 buca ogni 2/3 ettari; rilascio di legno morto al suolo ed in piedi (limitatamente agli esemplari di faggio al fine del contenimento del bostrico);
- PRESO ATTO che l'ambito della misura compensativa si riferisce ad un contesto forestale interessato da specifiche criticità evidenziate nell'ambito del programma "Interreg V-A 2014-2020 Italia Austria" denominato BIOΔ4 "Nuovi strumenti per la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali transfrontalieri", sui cui ricadono alcune aree di saggio oggetto di rilevamento dei parametri del set di indicatori messi a punto con tale programma;
- PRESO ATTO che la misura compensativa avrà luogo nel 2022 (tarda estate) a cui seguirà un monitoraggio specifico nel periodo 2023-2033 (integrando quanto già previsto dal progetto BIOΔ4 con ulteriori quattro aree di saggio);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la misura compensativa tuttavia comporta il mantenimento del grado di conservazione pari a "B – buona conservazione", ancorchè sia atteso che questo comporti il miglioramento, nell'arco di un quinquennio, degli indicatori BIOΔ4 n. 3 (numero di specie che compongono lo strato arboreo e arbustivo), n. 4 (necromassa in piedi), n. 7 (dendromicrorhabitat) e n. 9 (presenza di radure);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in relazione all'azione di apertura delle radure, ancorchè sia prevista una



- probabilità di sito positivo buona, viene comunque evidenziata la criticità a valersi sul rinnovamento della componente arbustiva in ragione della pressione esercitata su tale componente dagli ungulati;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'ambito forestale oggetto della misura compensativa si caratterizza per una copertura regolare-scarso e struttura tendenzialmente monostratificata, in cui pressoché inesistente lo strato arbustivo e la rinnovazione è assente;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'ambito forestale oggetto della misura compensativa comprende porzioni che saranno sottoposte al prelievo forestale secondo le modalità e tempistiche previste dal richiamato piano di riassetto e che, altresì, l'azione di apertura delle radure comporterebbe l'esbosco aggiuntivo a quanto previsto per la realizzazione della strada forestale di circa 1,9 ettari;
- CONSIDERATO che la disesateizzazione del popolamento forestale risulta essere localizzata, pressoché puntuale, con efficacia incerta anche nel lungo periodo, e che pertanto l'atteso miglioramento strutturale dell'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", a cui conseguirebbe il miglioramento del grado di conservazione, non si realizzerà nell'intera patch oggetto della misura;
- CONSIDERATO che il manuale degli habitat riconosce un'eccezione al tipo di habitat in argomento per le cenosi delle schiarite e degli orli, a cui andrebbero riferite le suddette buche;
- ATTESO che vi è l'obbligo di provvedere alla compensazione per quegli elementi che ne subiscono un'incidenza significativa negativa e secondo il principio di equivalenza e che, qualora la compensazione non possa realizzarsi (ed essere efficace) prima del manifestarsi degli effetti negativi, sono richieste compensazioni aggiuntive per le perdite temporanee;
- DATO ATTO che la compensazione dell'habitat si può altresì realizzare includendo superfici che già esprimono i caratteri vegetazionali del tipo di habitat e che si situano all'esterno del sito della rete Natura 2000;
- CONSIDERATO che, sulla base della vigente cartografia degli habitat, alcuni dei popolamenti forestali attribuiti all'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*" si estendono senza soluzione di continuità, e con le medesime caratteristiche vegetazionali, anche all'esterno del sito Natura 2000 in argomento;
- CONSIDERATO che parti di questi popolamenti forestali ricadono anche all'interno dei mappali in disponibilità dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (ex Veneto Agricoltura), che altresì è il soggetto gestore della foresta demaniale presente all'interno del sito Natura 2000, e che pertanto alcuni di quei mappali (nei pressi di Casera Prese, di Madonna del Runal e della loc. Spert in comune di Alpagò e della loc. Sant'Anna e di Casera Palantina in comune di Tambre) sono eleggibili, interamente o parzialmente, per le finalità compensative di cui sopra;
- CONSIDERATO che le suddette aree di elezione presentano un'estensione sufficiente al cui interno reclutare i popolamenti forestali di cui all'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*";
- CONSIDERATO che il reclutamento dei suddetti ambiti comporta l'ampliamento del sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio" e che questo si realizza nel medesimo contesto territoriale interessato dall'incidenza significativa negativa (risultando pertanto appartenente alla medesima regione biogeografica), è pienamente realizzabile e non necessita di ulteriori misure compensative;
- CONSIDERATO e RITENUTO che la misura compensativa si realizzi mediante l'ampliamento del sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio" individuando ambiti territoriali il più possibile omogenei con le porzioni contermini e al cui interno siano presenti popolamenti forestali dell'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*" per una superficie complessiva non inferiore a 7 ettari;
- CONSIDERATO e RITENUTO che il soggetto Proponente della presente istanza provveda a formulare una proposta di ampliamento del predetto sito Natura 2000 entro 90 giorni dalla notifica della presente valutazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, a cui andrà estesa l'applicazione delle misure di conservazione (D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017) in attesa del perfezionamento della procedura di designazione della nuova configurazione del sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio" con specifico atto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.);
- RITENUTO che, conseguentemente alla proposta di ampliamento, al fine dell'aggiornamento del formulario standard sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio" sia effettuato l'integrazione del geodatabase, secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1006/2007;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili agli ulteriori habitat di interesse comunitario e sia garantito il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati per le rimanenti specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- RITENUTO che l'esecuzione delle opere ed interventi in argomento in contesti in cui risultino presenti pozze o stagni (anche temporanei) sia consentita solo in periodi in cui la pozza (stagno) si trovi in asciutta ovvero evitando di danneggiare o disturbare le specie che ivi possono riprodursi, e si adoperino tutte



- le precauzioni necessarie al mantenimento del carattere igrofilo della depressione, evitando in particolare l'insorgere dei fenomeni di drenaggio, fatte salve le documentate esigenze di garantire il mantenimento del tratto interessato con buone caratteristiche geomeccaniche;
- RITENUTO che la necromassa presente all'interno delle aree di cantiere lungo il tracciato stradale sia recuperata e, fatte salve le esigenze fitosanitarie, sia ricollocata nelle aree contermini;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che l'eventuale rinverdimento delle superfici oggetto di raccordo e riprofilatura della scarpata stradale siano effettuate ricorrendo ad un corredo erbaceo tipicamente fagetale;
- RITENUTO che la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
- RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del progetto in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e sia altresì comunicata alla medesima Autorità la predetta verifica documentale del rispetto delle indicazioni prescrittive ogni 30 giorni dall'avvio degli interventi previsti (fatto salvi i periodi di sospensione);
- CONSIDERATO che, stante le caratteristiche dimensionali dell'opera e il contesto territoriale in cui si realizza, si rende necessario il monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario per le quali è prevista un'incidenza (anche non significativa) all'interno dell'ambito di influenza identificato;
- CONSIDERATO che il disegno sperimentale del programma di monitoraggio deve consentire di ottenere o di derivare la misura della variazione del relativo grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario coinvolti, rispetto ai sottocriteri che localmente lo compongono, e che la stessa durata del monitoraggio è in funzione dell'esaurimento degli effetti conseguenti al progetto e all'instaurarsi di condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi);
- CONSIDERATO che le aree di indagine del monitoraggio devono essere comprensive anche delle aree di "bianco" (aree della medesima unità ambientale omogenea per ciascun habitat e specie e situate in contesti non soggetti alle interferenze conseguenti all'attuazione del progetto) identificabili nei territori esterni all'ambito di influenza dei fattori di perturbazione derivanti dal progetto e per le quali tuttavia va garantita l'appartenenza alla medesima unità ambientale omogenea dell'entità oggetto di monitoraggio;
- RITENUTO che per ciascun habitat e specie di interesse comunitario oggetto di monitoraggio all'interno dell'ambito di influenza identificato siano qualificati e identificati, anche cartograficamente, gli ambiti corrispondenti all'unità ambientale omogenea entro cui localizzare le stazioni di monitoraggio (comprese le stazioni corrispondenti ai punti di campionamento per il "bianco"), numericamente sufficienti (e statisticamente significativi) nel definire i parametri (biotici e abiotici) per la stima della locale variazione del grado di conservazione;
- CONSIDERATO che per il monitoraggio degli habitat e le specie di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) sono previste specifiche modalità tecnico - operative, richiamate nei manuali ISPRA n. 140/2016, n. 141/2016 e n. 142/2016;
- RITENUTO che il predetto programma di monitoraggio, predisposto secondo le indicazioni del par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, sia conformato, laddove risulti pertinente, alle modalità tecnico-operative indicate nei manuali ISPRA n. 140/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie vegetali", n. 141/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali", n. 142/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: habitat";
- RITENUTO che la durata del monitoraggio post operam non sia inferiore a sei anni dall'avvio dell'esercizio dell'impianto e possa essere prorogata qualora gli esiti evidenziassero il venir meno delle condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi) e che gli esiti delle verifiche del monitoraggio siano forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che sono oggetto di analisi solamente agli aspetti di realizzazione ed esercizio della strada forestale e che l'attività selvicoltura, qualora non conformata alle disposizioni del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale (D.G.R. n. 7/2018), dovrà essere oggetto



- di specifica valutazione di incidenza;
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che risulta altresì fornito il formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e che questo tuttavia necessita di essere aggiornato rispetto al quadro delle misure adottate;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per provvedere al rispetto degli obblighi amministrativi fissati ai fini della deroga di cui all'art. 5, comma 9, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii. (ex art. 6(4) della direttiva 92/43/Cee), è richiesta la comunicazione del formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, conformemente compilato provvedendo altresì allo specifico dettaglio della misura di compensazione, sulla scorta delle indicazioni e delle prescrizioni formulate in merito;
- PRESO ATTO di quanto altresì dichiarato nello studio per la valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è:
- parzialmente conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni;
 - assente nei dati in formato vettoriale per gli elementi trattati ai punti 2.1, 2.3 e 3.4 della selezione preliminare e per gli elementi trattati nella valutazione appropriata;
- CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e, per ciascuno di questi, il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:
- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
 - b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);
 - c. gli elementi trattati al punto 3.4 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, che subisce l'incidenza significativa negativa, e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
- CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente all'Autorizzazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;
- PERTANTO per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

PRENDERE ATTO

della dichiarazione conclusiva del dott. for. Giampaolo DE MARCH e del dott. for. Marta VILLA, i quali dichiarano che *"La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione. Le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi sono possibili, pertanto risulta necessario procedere con la valutazione appropriata."*

e

DARE ATTO

- i. che quanto non oggetto della presente valutazione sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che l'attività selvicoltura, qualora non conformata alle disposizioni del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale (D.G.R. n. 7/2018), dovrà essere oggetto di specifica valutazione di incidenza;
 - a. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;



- b. sia riconducibile ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
- c. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti delle seguenti specie di interesse comunitario: *Buxbaumia viridis*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Salamandra atra*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Pernis apivorus*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Strix uralensis*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis emarginatus*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Barbastella barbastellus*, *Canis lupus*, *Felis silvestris*;
- iv. che è stata riconosciuta la sussistenza di un'incidenza significativa negativa nei confronti del seguente habitat di interesse comunitario: 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*" (a fronte della riduzione della superficie di circa 2,7 ettari);
- v. che, a seguito della valutazione appropriata, non sono prospettate soluzioni alternative e nemmeno sussistono misure di mitigazione adeguate nel contrastare ovvero minimizzare gli effetti comportanti l'incidenza significativa negativa nei predetti elementi di interesse comunitario;
- vi. che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (attestati dal Soggetto Attuatore identificato ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018, nel rispetto dei requisiti di rilevanza dell'interesse pubblico e lungo termine dell'orizzonte temporale dell'interesse pubblico), siano da riferirsi al quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
- vii. che la misura compensativa, diversamente da quanto proposto con l'intervento su una superficie forestale mediante l'apertura di radure e il rilascio di legno morto, si sostanzia nell'ampliamento tra i comuni di Alpago e Tambre del sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio" includendo, all'interno di ambiti territoriali il più possibile omogenei con le porzioni contermini, popolamenti forestali riconducibili all'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*" per una superficie complessiva non inferiore a 7 ettari e che, sulla base delle predette condizioni, tale misura è pienamente realizzabile (a partire dalle aree in disponibilità dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - ex Veneto Agricoltura) e non necessita di ulteriori misure compensative;
- viii. che la suddetta proposta di modifica del perimetro designato del sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio" si concretizza a seguito di specifico atto amministrativo, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., della Struttura regionale competente per l'attuazione della rete Natura 2000 in Veneto;

e

RICONOSCERE

l'esito negativo della valutazione di incidenza sui siti Natura 2000 coinvolti nella realizzazione di una strada silvopastorale in località Lama del Porzel, in Comune di Alpago (BL) e, per le finalità di cui all'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee, le misure di compensazione individuate con la valutazione di incidenza

PROPORRE

una conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., con prescrizioni e raccomandazioni

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce,

PRESCRIVERE

1. di provvedere alla formulazione di una proposta di ampliamento del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio" entro 90 giorni dalla notifica della presente valutazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, reclutando quegli ambiti territoriali (il più possibile omogenei con le porzioni contermini) al cui interno siano presenti popolamenti forestali riconducibili all'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*". Gli ambiti eleggibili al reclutamento siano individuati all'interno dei comuni di Alpago e Tambre (preferibilmente nelle aree in disponibilità dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - ex Veneto Agricoltura) e la superficie complessiva di nuova individuazione dell'habitat in parola non sia inferiore a 7 ettari. In attesa del perfezionamento della modifica del perimetro del medesimo sito mediante specifico atto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3




del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), sia estesa l'applicazione delle misure di conservazione (D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017) anche all'area oggetto di ampliamento, dandone opportuna evidenza anche agli Enti territorialmente competenti;

2. di provvedere, conseguentemente alla proposta di ampliamento, all'aggiornamento del formulario standard sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio", comprensivo dell'integrazione del geodatabase, secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1006/2007;
3. di consentire l'esecuzione delle opere ed interventi in argomento in contesti in cui risultino presenti pozze o stagni (anche temporanei) solo in periodi in cui la pozza (stagno) si trovi in asciutta ovvero evitando di danneggiare o disturbare le specie che ivi possono riprodursi, e si adoperino tutte le precauzioni necessarie al mantenimento del carattere igrofilo della depressione, evitando in particolare l'insorgere dei fenomeni di drenaggio, fatte salve le documentate esigenze di garantire il mantenimento del tratto interessato con buone caratteristiche geomeccaniche. La necromassa presente all'interno delle aree di cantiere lungo il tracciato stradale sia recuperata e, fatte salve le esigenze fitosanitarie, sia ricollocata nelle aree contermini. L'eventuale rinverdimento delle superfici oggetto di raccordo e riprofilatura della scarpata stradale siano effettuate ricorrendo ad un corredo erbaceo tipicamente fagetale;
4. di non sottrarre superfici riferibili agli ulteriori habitat di interesse comunitario presenti nell'ambito di influenza del progetto in argomento e di garantire il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati per le rimanenti specie segnalate ovvero di rendere disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente in tale ambito;
5. di affiancare la direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
6. di provvedere al monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario per le quali è prevista un'incidenza (anche non significativa) all'interno dell'ambito di influenza identificato per la relativa verifica della variazione del grado di conservazione. Il relativo programma di monitoraggio andrà predisposto ai sensi del par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario oggetto di monitoraggio siano qualificati e identificati, anche cartograficamente, gli ambiti corrispondenti all'unità ecologica omogenea dell'entità monitorabile entro cui localizzare le stazioni di monitoraggio (comprese le stazioni corrispondenti ai punti di campionamento per il "bianco"), numericamente sufficienti (e statisticamente significativi) nel definire i parametri (biotici e abiotici) per la stima della locale variazione del grado di conservazione. Il programma di monitoraggio, laddove risulti pertinente, sia conformato alle modalità tecnico-operative indicate nei manuali ISPRA n. 140/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie vegetali", n. 141/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali", n. 142/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: habitat". La durata del monitoraggio post operam non sia inferiore a sei anni dall'avvio dell'esercizio dell'impianto e possa essere prorogata qualora gli esiti evidenziassero il venir meno delle condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi). Gli esiti del monitoraggio siano forniti anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);

e

RACCOMANDARE

- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione del progetto in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e sia altresì comunicata alla medesima Autorità la predetta verifica documentale del rispetto delle indicazioni prescrittive ogni 30 giorni dall'avvio degli interventi previsti (fatto salvi i periodi di sospensione);
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, del dato in formato vettoriale (relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.3, 3.4) e del formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee e di trasmetterli contestualmente alla formulazione della proposta di ampliamento;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che



possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

Venezia, li 02.12.2021

P.O. Pianificazione Ambientale - dott. Gianluca Salogni

P.O. Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame